



## I.S.I.S. “RITA LEVI MONTALCINI”

LICEI: Scientifico-Scienze applicate-Scienze umane / ISTITUTO TECNICO Economico e Turistico

Centrale: via Vaiani, 44 tel. 0818060529 – Succursale: via S. Maria, 415 tel. 081/8763346 80010 Quarto (Na)

Codice meccanografico NAIS03700Q

C.F: 96019100633

CODICE UNIVOCO: UFIMVI

e-mail:[nais03700q@istruzione.it](mailto:nais03700q@istruzione.it) PEC:[nais03700q@pec.istruzione.it](mailto:nais03700q@pec.istruzione.it) Sitoweb:[www.isisquarto.edu.it](http://www.isisquarto.edu.it)

### **PROTOCOLLO**

#### **PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI**

#### **PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO**

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate. In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di istruzione, elevato a 10 anni nel 2006, il DM 139/2007 afferma che “la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (...) assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi” Vengono quindi fissate le seguenti modalità per assicurare questo diritto, nei limiti della normativa vigente, in particolare del DM n.5 dell'8 febbraio 2021

#### **PASSAGGIO DI ALUNNI PROVENIENTI DA SCUOLE SECONDARIE DEL MEDESIMO INDIRIZZO**

Il trasferimento tra indirizzi di studio omogenei può avvenire in qualunque momento dell'anno scolastico, non richiede alcun esame integrativo ed è competenza del Dirigente Scolastico, che, tenuto conto della capienza del proprio Istituto e di eventuali ragioni di sicurezza, accoglie la richiesta di trasferimento e può consultare i referenti per l'Orientamento in entrata e il Consiglio di classe coinvolto nell'inserimento dell'alunno/a trasferito/a. Tuttavia l'alunno/a sarà tenuto/a ad integrare i programmi delle materie comuni, se incompleti, mediante attività di riallineamento.

#### **PASSAGGI DA ALTRO ISTITUTO NON EQUIVALENTE O CON PERCORSO DI STUDI NON EQUIPARABILE**

##### **a) STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA**

Gli alunni iscritti alla classe prima possono richiedere il passaggio all'ISIS Rita Levi Montalcini, o un cambiamento di indirizzo all'interno dell'Istituto stesso, purché tale

richiesta sia effettuata entro il termine del 31 gennaio (ex. Art.4 comma 10 lettera a) del D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021).

Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà:

– un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente, il DS o un suo delegato e un membro della funzione strumentale di orientamento per:

- analizzare la motivazione;
- informare sulle modalità del passaggio;
- consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia.
- organizzare un contatto tra il docente coordinatore della classe di accoglienza e lo studente per definire, sentiti i docenti della classe, le materie e i tempi di recupero per le discipline non comprese nel precedente piano di studio (ex. Art. 4 comma 12 del D.M. dell'8 febbraio 2021).

La famiglia dovrà infine richiedere il nullaosta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.

## **b) STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA**

### **Richiesta di iscrizione alla classe seconda:**

Può essere presentata dagli alunni promossi al termine del primo anno ex art.4 comma 10 lettera b) del D.M. n.5 dell'8 febbraio 2021. Questi alunni non sostengono le prove integrative in base all'art.4 comma 10 del decreto stesso.

Il passaggio può avvenire, valutata preventivamente, da parte del Dirigente Scolastico, la disponibilità di posti e la congruenza della domanda.

Sarà previsto un colloquio (ex art. 4 comma 12 del D.M. n.5 dell'8 febbraio 2021) presso il nostro Istituto, atto ad accertare le difficoltà incontrate nel percorso di studi precedente e le conoscenze nelle discipline non comprese nel precedente piano di studi.

Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, saranno progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico ( ex art. 4 comma 12 del D.M. dell'8 febbraio 2021).

La famiglia dovrà infine richiedere il nullaosta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.

### **Richiesta di iscrizione alla classe successiva alla seconda:**

Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado possono sostenere, in un'apposita sessione speciale, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei

programmi del corso di studio di provenienza (art.4 comma 1 e 4 del D.M. dell'8 febbraio 2021). Detta sessione deve avvenire in un'unica sessione ed avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella a cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

La richiesta deve avvenire solo dopo il termine dell'anno scolastico .

NON E' POSSIBILE IL PASSAGGIO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO.

Sostenuto l'esame, che si svolgerà secondo le modalità sotto indicate, la famiglia dovrà richiedere il nullaosta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.

### **Esami Integrativi**

Si costituisce una commissione di almeno tre docenti, comprendente quelli delle discipline da integrare, presieduta dal Preside o da un suo delegato e l'esame dovrà essere sostenuto entro la data di inizio delle lezioni (art.4 comma 3 del D.M. dell'8 febbraio 2021).

In base all' art.4 comma 8 del D.M. dell'8 febbraio 2021:

- Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte e orali, a seconda della disciplina, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica
- riguardano le materie non presenti nel piano di studio della scuola di provenienza
- possono prevedere integrazioni per le materie svolte in modo parziale
- non ci sarà integrazione nel caso in cui contenuti diversi abbiano previsto l'acquisizione di pari competenze.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove ( art. 4 comma 9 del D.M. dell'8 febbraio 2021)

### **Esami idoneità:**

L'esame di idoneità è l'esame che viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione, è possibile solo nei casi previsti dall'art. 192 – 193 del Testo Unico 297/94. Il Decreto Ministeriale n.5 dell'8 Febbraio 2021

definisce nello specifico i requisiti di ammissione, commissioni e prove di esame per gli esami di idoneità della scuola secondaria di secondo grado.

In base all'art.5 comma 1 e 2, gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza (può essere scelta una sola Istituzione scolastica), in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate ai competenti Dirigenti Scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Sostengono gli esami di idoneità ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.M. n.5 dell'8 febbraio 2021:

a) I candidati esterni, al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima (per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni anche coloro che cessino la frequenza prima del 15 marzo);

b) I candidati interni, che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, purché iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale di studi.

In base all'art.6 comma 1 del D.M. n.5 dell'8 febbraio 2021, la commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. (art.6 comma 3,4 del D.M. n.5 dell'8 febbraio 2021)

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova. (art.6 commi 5-6-7 del D.M. n.5 dell'8 febbraio 2021)

Nel caso in cui l'esame integrativo, o l'esame di idoneità abbiano esito negativo, la commissione d'esame, in base all'esito delle prove, può deliberare l'ammissione alla classe precedente a quella richiesta.

### **c) STUDENTI GIA' ICRITTI PRESSO QUESTO ISTITUTO.**

Le modalità descritte alle lettere a e b del presente protocollo, si applicano anche nel caso di un cambiamento di indirizzo all'interno dell'Istituto.

I cambi di indirizzo sono possibili solo previo accertamento da parte del Dirigente Scolastico della capienza dell'Istituto e di eventuali ragioni di sicurezza. Il passaggio per gli studenti in età dell'obbligo avviene secondo le modalità sopra descritte.

Gli alunni che fanno richiesta al secondo anno, dopo l'inizio delle lezioni, devono presentare la richiesta entro il 31 gennaio, e potranno essere agevolati con la frequenza delle lezioni nella nuova classe come osservatori, per un determinato periodo stabilito dal CdC. Sarà previsto un colloquio per stabilire le modalità di integrazione delle materie non presenti nel percorso di studio precedente. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, saranno progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico ( ex art. 4 comma 12 del D.M. dell'8 febbraio 2021).

#### **d) ESAME DI STATO IN QUALITA' DI CANDIDATI ESTERNI**

Il ritiro dello studente che intende presentarsi come privatista all' Esame di Stato, perdendo così, la qualifica di alunno interno alla scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25), deve avvenire entro il 15 marzo.

#### **Esame preliminare dei candidati esterni all'Esame di Stato:**

Lo studente che intenda presentarsi all'Esame di Stato come candidato esterno, deve presentare la domanda all'Ufficio Scolastico Regionale entro il mese di novembre (o altra data indicata dalla relativa O.M.). L'Ufficio Scolastico Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.

L'Esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio di Classe dell'Istituto collegato alla Commissione alla quale il candidato è assegnato, di norma nel mese di maggio. Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.